

COMUNE DI NETRO

L'Amministrazione comunale informa la cittadinanza che a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° Gennaio 2012 agli Uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).

I certificati rilasciati dagli Uffici comunali relativi a stati, qualità personali e fatti sono quindi validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati e sarà espressamente indicato, nei certificati stessi, che non possono essere utilizzati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Pertanto gli Uffici comunali di Anagrafe e Stato Civile possono rilasciare i certificati soltanto se diretti ad un privato.

Si ritiene utile segnalare che la L. 12/11/2011, n. 183 ha modificato alcune norme in materia di certificazione, ma non ha modificato le norme sull'imposta di bollo e sui diritti di segreteria.

Le novità sul certificato sono le seguenti: è valido e dunque può essere utilmente presentato soltanto nell'ambito di rapporti tra privati, NON per un qualsiasi ufficio pubblico; gli uffici pubblici (ad esempio Comuni, Province, Regioni, Università, Prefetture, Tribunali, Inps, Motorizzazione civile) e quelli dei gestori di pubblici servizi (come Poste, Enel, ecc.) lavorano unicamente con le autocertificazioni, anzi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni; su ogni certificato richiesto/rilasciato va apposta, a pena di NULLITÀ, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non è dovuto il pagamento di alcuna imposta di bollo o diritto di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale degli Uffici Demografici del Comune di NETRO.